

Allegato 4

Provvedimento IVASS n. 147 20.06.2024 (parziale modifica ed integrazione Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018)

Modello Unico Precontrattuale per prodotti d'investimento assicurativi

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun prodotto assicurativo, il presente documento il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto col contraente

L'attività di distribuzione svolta dall'intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS
Gli estremi di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati sul Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet www.ivass.it

Intermediario (*)	Iscrizione RUI	Data iscrizione	Sezione	Telefono
Veste in cui opera	☐ Agente (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)			
	☐ Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E			
	☐ Addetto all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia			

(*) se campi lasciati in bianco si deve intendere quale intermediario: Riccardo Emanuele Nicolini, iscritto in data 01/02/2007 nella sezione A del RUI al n. A000009612 telefono 040-361166

Attività svolta per conto di: **NICOLINI S.a.s.**

Sede legale ed operativa: Via Reti, 4 -34122 Trieste

Tel. 040-361166 Mail: info@centroassicurazioni.eu PEC: nicoliniassicurazioni@pcert.it

Sito web: www.nicoliniassicurazioni.it

Iscrizione al RUI: n. A000065749 data: 26/02/2007 sezione: A

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario comunica che la sua attività viene svolta:

In nome e per conto delle seguenti Imprese di assicurazione:	• ALLIANZ S.p.A. • SLP – Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori S.p.a.
--	--

In regime di collaborazione orizzontale con i seguenti Intermediari:	Agenzia/Broker	Iscrizione RUI	Data iscrizione	Sezione
	1. Vogliotti Broker S.r.l.	B000380625	09/01/2011	B
	2. Assioma Service S.r.l.	B000599551	24/04/2018	B
	3. Belardo Broker S.r.l.	B000438200	01/02/2013	B
	4. Assibro S.r.l.	B000638846	11/10/2019	B

Il contratto assicurativo della compagnia _____ è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

☐ agente della compagnia;

☐ in forza del rapporto di collaborazione in corso con l'intermediario emittente: _____

(ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221)

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni relative all'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario specifica quanto segue:

1. In relazione al ramo Vita opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
2. Nell'ambito distributivo dei prodotti Rami Danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario dichiara:

☐ **a.** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art.119-ter, comma 3 C.A.P. avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS;

☐ **b.** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art.119-ter, comma 4 C.A.P. in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una **raccomandazione personalizzata** secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

☐ **c.** di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies C.A.P. (barrare in caso di prodotti IBIPS complessi).

☐ **d.** di aver prestato consulenza su base indipendente.

☐ **e.** di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito dei prodotti d'investimento assicurativi aver prestato consulenza su base indipendente.

se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d'affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.

☐ **f.** di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, C.A.P.

☐ **g.** di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

Sezione V - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- a. una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario.
- b. eventualmente un compenso a carico del cliente, per la cui quantificazione si rimanda a specifico documento di informativa, accettato dal cliente.
- c. L'importo per la valutazione periodica di adeguatezza, corrisposto all'Impresa assicuratrice in base a specifici accordi con l'intermediario.
- d. eventuali compensi di differente natura_____
- e. gli importi relativi a costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dell'art. 121-sexies C.A.P. e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 c.a.p.

Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con soggetti iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.]

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

[In caso di collaborazione orizzontale, con incasso del premio da parte del soggetto emittente, l'intermediario proponente dovrà indicare l'informativa relativa all'intermediario emittente.]

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha facoltà di:
 - presentare, a partire dal 15/01/2026 ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
 - presentare, a partire dal 15/01/2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 06/11/2024, n.215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Trieste,

Firma del contraente per ricevuta del presente documento.....